

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 65/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 luglio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2008 nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Egidio Alagna e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte dei conti, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007 e 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Egidio Alagna

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 27 luglio 2010.

IL DIRIGENTE
(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E DI ASSISTENZA FORENSE, PER GLI ESERCIZI 2007 E 2008

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento	»	14
2. Organi	»	17
3. Personale	»	18
4. Gestione previdenziale e assistenziale	»	21
5. Gestione patrimoniale	»	28
6. Bilancio tecnico	»	31
7. Bilancio	»	32
8. Conto economico	»	33
9. Stato patrimoniale	»	36
10. Considerazioni di sintesi e conclusive	»	38

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 7 della legge 21.03.1958 n. 259 e n. 3 del D.L.vo 30.06.1994 n. 509, sulle risultanze del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, per gli esercizi 2007 e 2008.¹

La Cassa, istituita con personalità di diritto pubblico dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6 (più volte modificata nel tempo) si è trasformata a decorrere dal 1° gennaio 1995, in persona giuridica privata, nella veste di fondazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 33, lettera a) della legge 24.12.1993, n. 523 e del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 509.

Nei prospetti inseriti nella presente relazione sono riportati, per opportuno raffronto, anche i dati relativi all'esercizio 2006.

¹ Il precedente referto, relativo agli esercizi 2005-2006, è in atti parlamentari, XVI legislatura, Doc. XV, n. 6.

1. Ordinamento

Secondo le disposizioni della legge n. 141/1992 la Cassa provvede ad erogare trattamenti di previdenza (pensioni di vecchiaia, pensioni di anzianità, pensioni di inabilità, pensioni di invalidità, pensioni ai superstiti, di reversibilità, indirette e contributive) in favore degli Avvocati e Procuratori iscritti e dei loro familiari. Provvede, altresì, ad erogare prestazioni assistenziali in favore di chi versa in stato di bisogno, in caso di catastrofe o calamità naturale, di infortunio e malattia, ed anche borse di studio e contributi funerari. Eroga, infine, alle libere professioniste iscritte alla Cassa l'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e di puerperio.

La Cassa si finanzia con i contributi obbligatori a carico degli avvocati iscritti e con i proventi del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, non essendo ad essa consentito di fruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 509 del 1994).

Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, la Cassa può, inoltre, perseguire scopi di previdenza e di assistenza complementare a favore degli iscritti, attraverso la costituzione di fondi speciali con bilanci separati ed alimentati dalla contribuzione di soggetti, che volontariamente aderiscono alle forme di tutela complementare con la corresponsione di trattamenti integrativi come previsto dall'art. 21 della citata legge n. 141/92.

Alle modifiche normative introdotte nel 2006 con delibera dei Delegati del 17 marzo 2006 (approvata con ministeriale del 21.12.2006), si sono aggiunte, nel corso del biennio ulteriori e più significative modifiche.

A tal proposito va detto che la Corte dei conti nella precedente relazione, esponendo i dati sintetici del biennio 2005 e 2006, aveva osservato che, pur in presenza di un trend di crescita della popolazione attiva (iscritti attivi e pensionati attivi) sul totale delle prestazioni evidenziato nell'arco degli ultimi dieci anni, il prevedibile ulteriore calo demografico della popolazione italiana avrebbe dovuto indurre la Cassa ad adottare opportuni correttivi atti ad evitare che nel futuro la spesa previdenziale potesse superare (per calo demografico) le entrate patrimoniali.

Questa esigenza è stata ampiamente avvertita dalla Cassa, che, con una serie di delibere del 2006 e 2007 ha avviato, e nel 2009 completato, una vera e propria riforma previdenziale intesa, attraverso provvedimenti sia dal lato delle contribuzioni sia da quello delle prestazioni, ad assicurare l'equilibrio della gestione anche nel medio e lungo periodo.

Con i primi provvedimenti, deliberati il 17 marzo 2006 è stato disposto:

- l'aumento dell'aliquota contributiva per determinare il contributo soggettivo, dal 10% al 12% del reddito Irpef dichiarato dagli iscritti alla Cassa e dai pensionati contribuenti entro il primo quinquennio dal pensionamento;
- l'introduzione di alcune agevolazioni contributive in favore dei giovani avvocati e praticanti con la riduzione del contributo minimo soggettivo e l'eliminazione del contributo minimo integrativo per i primi tre anni di attività;
- la previsione per i pensionati che rimangono iscritti agli albi, a partire dal sesto anno successivo al pensionamento, di un contributo a titolo di solidarietà pari al 4% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef;
- l'ampliamento all'intera vita lavorativa del periodo di riferimento su cui calcolare la media dei redditi ai fini pensionistici per future pensioni erogate dalla Cassa con esclusione dei 5 peggiori redditi;
- l'applicazione del criterio di calcolo contributivo per la determinazione dei supplementi di pensione erogati successivamente al pensionamento secondo le regole previste dalla legge 335/95.

Con successivi provvedimenti di ben maggiore rilievo (delibere adottate, nel testo finale, il 5.12.2009, riguardanti, rispettivamente, il settore delle prestazioni previdenziali e dei contributi) la Cassa ha deliberato:

- sul piano delle entrate: l'aumento del contributo soggettivo (dal 12 al 13%); il graduale aumento del contributo minimo soggettivo (ridotto della metà per i primi cinque anni di iscrizione); l'aumento del contributo a carico dei pensionati dal 4 al 5%; l'introduzione del contributo soggettivo modulare (nella misura dell'1% obbligatorio e, nella misura dall'1 al 9%, facoltativo); la modifica del regime di contribuzione agevolata per i giovani iscritti; l'incremento dell'aliquota del contributo integrativo e l'abolizione del contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione;
- sul piano delle uscite: il progressivo innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia con la graduale elevazione, tra il 2010 ed il 2021, del requisito dell'età da 65 a 70 anni; il progressivo innalzamento (da 30 a 35) degli anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia; l'innalzamento dei requisiti di età e di contribuzione per le pensioni di anzianità (rispettivamente da 58 a 62 e da 35 a 40 nel 2020); la riduzione pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione; l'introduzione di una pensione c.d. modulare (con un calcolo contributivo) da finanziare con il contributo soggettivo modulare (come già indicato nella parte delle entrate); la graduale soppressione dei supplementi di pensione.

Degna di segnalazione è anche l'approvazione (delibera n. 202 del 9.05.2008 del C.d.A.) dell'aumento delle sanzioni disposto dall'apposito regolamento (modificato da ultimo con delibera del Comitato dei delegati del 6.10.2006, approvata con decreto ministeriale del 29.01.2007). L'obbligo di versare alla Cassa, per l'omessa o tardiva o inesatta comunicazione, viene quantificato, per il 2008, tra 97,00 e 388,00 euro e, per il 2009, tra 99,00 e 395,00 euro.